



Acconto IVA 2024

IN BREVE

Entro il 27 dicembre 2024 i soggetti passivi IVA devono versare l'acconto per l'ultimo periodo dell'anno in corso.

Il 27 dicembre 2024 scade il termine per il versamento dell'acconto IVA 2024.

L'aconto può essere calcolato secondo tre possibili metodi alternativi:

- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo analitico.

1) METODO STORICO

Per i contribuenti mensili, l'aconto IVA è calcolato nella misura dell'**88%** del debito risultante dalla liquidazione IVA del mese di dicembre dell'anno 2023 (al lordo dell'aconto versato nel 2023).

La determinazione dell'aconto può avvenire facendo riferimento ai dati esposti nella comunicazione liquidazione periodica IVA relativa al IV trimestre 2023, assumendo a base per il calcolo la somma dei righi VP14 + VP13 del mese di dicembre. Qualora invece sia stato presentato il quadro VH della dichiarazione annuale IVA/2024 sarà la somma dei righi VH15 + VH17 della stessa.

Per i contribuenti trimestrali (per opzione), l'aconto è calcolato nella misura dell'**88%** del debito risultante dalla liquidazione IVA dell'ultimo trimestre dell'anno 2023 (al lordo dell'aconto versato nel 2023).

Per la base di calcolo ci si riferisce congiuntamente ai dati esposti nella comunicazione liquidazione periodica IVA del IV trimestre 2023 ed ai dati della dichiarazione annuale IVA/2024. Occorre considerare i righi VL38 – VL36 (della dichiarazione annuale IVA) + VP13 (della liquidazione periodica IV trimestre). Se invece è stato presentato il quadro VH della dichiarazione annuale IVA/2024 andranno considerati i righi VL38 – VL36 + VH17.

2) METODO PREVISIONALE

Nel caso in cui si preveda che il mese di dicembre 2024 (o il quarto trimestre) si chiuda con un debito IVA inferiore rispetto a quello dello scorso anno, è possibile versare l'**88%** dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso (per i contribuenti mensili) o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso (per i contribuenti trimestrali).

Poiché per individuare il dato previsionale è necessario fare una stima sia delle fatture attive sia di quelle passive, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, così da non incorrere in sanzioni per versamento insufficiente dell'aconto.

Al fine di rendere omogenei l'importo relativo al dato storico e quello previsionale, quest'ultimo deve essere considerato al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

3) METODO ANALITICO (DELLA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA AL 20 DICEMBRE)

Con l'applicazione di questo criterio l'acconto sarà pari al **100%** dell'importo risultante da un'apposita liquidazione periodica (mensile o trimestrale) che terrà conto:

- per gli acquisti, di tutte le operazioni registerate fino al 20 dicembre 2024;
- per le vendite, di quelle effettuate fino al 20 dicembre 2024, anche se non ancora fatturate (indipendentemente dall'essere state o meno registrate).

Si dovrà tener conto naturalmente anche delle operazioni intracomunitarie o di eventuali crediti a riporto dal periodo precedente.

Modalità di versamento

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24.

L'acconto, che non può essere rateizzato, non è dovuto se di ammontare **inferiore a Euro 103,29**.

CONTRIBUENTI MENSILI: codice tributo **6013** – periodo di riferimento anno **2024**

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: codice tributo **6035** – periodo di riferimento anno **2024**

Si ricorda, inoltre, che sul versamento dell'acconto per i contribuenti trimestrali "per opzione" non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell'1%.

Casi particolari

In caso di **variazione della periodicità della liquidazione**, se il passaggio è avvenuto:

- da trimestrale nel 2023 a mensile nel 2024 - il parametro su cui calcolare l'88% è costituito da 1/3 dell'imposta versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2023;
- da mensile nel 2023 a trimestrale nel 2024 - il parametro per il calcolo dell'88% è pari alla somma dell'IVA versata (compreso l'aconto) per gli ultimi tre mesi del 2023, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2023.

Nel caso in cui nel 2024 siano state attuate **operazioni straordinarie, quali fusioni e scissioni**, invitiamo i soggetti interessati a contattare lo Studio per verificare l'obbligo di versamento dell'aconto e la modalità di calcolo dello stesso.

Soggetti esonerati

Non versano l'aconto i contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività nel corso del 2024;
- hanno cessato l'attività prima del 30 novembre 2024 (mensili) o del 30 settembre 2024 (trimestrali);
- hanno evidenziato nel mese di dicembre 2023 (o nella liquidazione relativa al IV trimestre del 2023) un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso;
- ritengono, applicando il metodo previsionale, di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno 2024 a credito;
- applicando il metodo analitico, dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre risultano a credito;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario L. 398/1991;
- contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio D.L. 98/2011;
- contribuenti che adottano il regime forfetario L. 190/2014;
- contribuenti usciti dal regime dei minimi/forfettari dal 1° gennaio 2024 con applicazione del regime ordinario;
- i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo di split payment.

Omesso o minore versamento

Ricordiamo che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento è prevista la sanzione amministrativa:

- del 25% delle somme non versate o versate in misura insufficiente ovvero

-
- nella misura del 12,5% se il versamento viene effettuato nei 90 giorni dalla scadenza, unitamente al pagamento degli interessi legali, commisurati all'imposta dovuta, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dal 28.12.2024 fino al giorno dell'effettivo versamento (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997). Per i ritardi fino a 14 giorni, la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Vi rammentiamo che l'omissione è regolarizzabile avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'utilizzo del quale Vi invitiamo a contattare lo Studio.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Luisella Olgiati

LPG Advisors



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Via Tiziano 5 - 20145 Milano

📞 0331 679192
🌐 www.lpgstudio.it
CF/P.IVA 02212340125